



Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Sedicesima sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 25 settembre 2023, composto dai Sig.ri magistrati:

dott.ssa Flora Mazzaro	Presidente,
dott. Guido Romano	Giudice estensore,
dott. Stefano Iannaccone	Giudice,

visti gli atti del procedimento n. 35663/2023 r.g. per reclamo proposto ex art. 669 *terdecies* c.p.c. dal Sig. Stefano De Luca avverso l'ordinanza resa in data 12 luglio 2023 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento cautelare n. 24332-1/2023 r.g.;

letti gli atti di causa;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 23 agosto 2023;

osserva quanto segue

1. Con ricorso proposto *ante causam* ai sensi dell'art. 700 c.p.c., il Partito liberale italiano, in persona del Presidente Nazionale Francesco Pasquali e del Segretario Nazionale avv. Roberto Sorcinelli, chiedeva al Tribunale di Roma, nel contraddittorio con il Sig. Stefano de Luca, di accogliere le seguenti conclusioni: «A) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'uso del nome, del simbolo e di ogni altro segno distintivo del Partito Liberale Italiano da parte di Stefano De Luca; B) per l'effetto, ordinare a Stefano De Luca ai sensi dell'art. 7 c.c. la cessazione dell'uso illegittimo del nome, del simbolo e di ogni altro segno distintivo del Partito Liberale Italiano, con ordine di pubblicazione della sentenza sui principali giornali nazionali; C) condannare Stefano De Luca al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali ingiustamente patiti dal Partito Liberale Italiano e dai suoi legali rappresentanti a causa delle loro condotte; D) con condanna al rimborso delle spese processuali».

Instaurato il contraddittorio con il Sig. Stefano de Luca, con ordinanza resa in data 12 luglio 2023, il Tribunale di Roma così disponeva: «Accoglie il ricorso e, per l'effetto: A) ordina al Sig. Stefano De Luca di cessare immediatamente ogni uso del nome, del contrassegno e di ogni altro segno



identificativo del Partito Liberale Italiano; B) ordina al Sig. Stefano De Luca di cessare immediatamente qualsivoglia pubblicazione, informativa, e/o comunicazione con la quale tenti direttamente e/o indirettamente di accreditarsi quale titolare di cariche o finanche presidente del Partito Liberale Italiano. C) condanna il Sig. Stefano De Luca a rifondere in favore del Partito Liberale Italiano le spese di procedura che si liquidano nell'importo di € 6.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, c.p.a. ed. i.v.a. come per legge. Dichiarò l'ammissibilità dell'intervento del Sig. Diego Di Pierro compensando nei suoi confronti le spese della presente procedura».

In particolare, il Tribunale rappresentava quanto segue: «Tanto premesso giova rammentare che il Tribunale di Roma, con ordinanza collegiale del 16/05/2023, ebbe a valutare che la contestata delibera del Consiglio Nazionale del P.L.I. del 05 agosto 2022 fosse efficace perché non revocata o non invalidata con provvedimento giurisdizionale. In sostanza il predetto Collegio aveva ritenuto che non fosse nei poteri della parte ricorrente in sede cautelare qualificare una assemblea quale inesistente e che, in difetto, di un pronunciamento volontaristico successivo degli organi qualificati del Partito ovvero di un accertamento di natura invalidatoria degli organi giurisdizionali, dovesse prendersi atto del carattere precettivo della assemblea del 05 agosto 2022. Il decidente, dopo aver aderito al superiore opinamento, rileva però che in forma decisiva debba prendersi atto della sopravvenienza fattuale rappresentata dalla riunione in data 23 giugno 2023 del Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano che ha disconosciuto la delibera del 05 agosto 2022 in ogni caso revocandola; ed infatti è stato espressamente deliberato quanto segue: " la presente riunione del Consiglio Nazionale del PLI, asseritamente convocata da Stefano De Luca e da questi tenuta unitamente a persone non identificate in data 05 agosto 2022, il cui verbale prodotto in giudizio dal medesimo De Luca è allegato al presente atto sotto la lettera A, non è in alcun modo riferibile al Partito Liberale Italiano, è inesistente, invalida, nulla ed inefficace fin dall'origine e, per mero scrupolo e scampo di qualsivoglia equivoco, in cui i terzi possano ingenuamente incorrere, nella denegata ipotesi in cui la si potesse in qualsivoglia modo ritenere giuridicamente esistente, la revoca dichiarandola in ogni caso inefficace dall'origine. Altresi il Consiglio Nazionale del Partito Liberale Italiano dichiara che qualsivoglia attività o atto posto in essere da Stefano De Luca a far data dalla sua destituzione del 30 luglio 2022 non è in alcun modo riferibile al Partito Liberale Italiano, è inesistente, invalida, nulla e inefficace fin dall'origine e, per mero scrupolo e a scampo di qualsivoglia equivoco in cui terzi possano incorrere, nella denegata ipotesi in cui la si potesse in qualsivoglia modo ritenere giuridicamente esistente, la revoca dichiarandola in ogni caso inefficace sin dall'origine". Deve, pertanto, prendersi atto della sopravvenienza del provvedimento del 23 giugno 2023 di revoca della riunione del 05 agosto 2022 (determinazione che, in difetto di invalidazione ovvero di sospensione, *rebus*



sic stantibus, ha pienamente efficacia) sicchè, a prescindere da ogni riscontro in ordine alla legittimità della destituzione ed alla conseguente espulsione, fra gli altri, del Sig. Stefano De Luca, deve essere privilegiato il nuovo quadro di fatto a fronte del quale il soggetto da ultimo nominato non ha legittimazione per rappresentare validamente il Partito Liberale Italiano (dove la piena ricorrenza del profilo del *fumus boni iuris*)».

Il Sig. Stefano De Luca interponeva reclamo avverso la predetta ordinanza di cui evidenziava l'erroneità.

2. Il reclamo proposto dal Sig. Stefano De Luca è fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.

Ai fini della valutazione della originaria domanda cautelare proposta dal Partito liberale, occorre, sostanzialmente, valutare, sia pure incidentalmente, l'inesistenza della deliberazione del 23 giugno 2023, con la quale era stata revocata la precedente delibera del 5 agosto 2022, ritenuta, quest'ultima, non inesistente dal Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento di reclamo tra le stesse odierne parti.

Questo Tribunale, nel precedente appena menzionato (Trib. Roma, 12 giugno 2023), ha avuto modo di affermare quanto segue: «Sul punto, si rende, dunque, necessario svolgere alcune considerazioni sulla questione, in realtà già ampiamente discussa e risolta abbastanza pacificamente dalla giurisprudenza (Cfr. *ex multis*, Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n.26199), della possibilità, o non, di configurare il vizio di inesistenza della delibera dell'organo di un ente associativo, specialmente dopo la riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato la disciplina dei vizi delle delibere assembleari delle società di capitali. Quest'ultima è, infatti, pacificamente applicabile in via analogica, in primo luogo, alle delibere di organi sociali diversi dall'assemblea dei soci e, in secondo luogo, anche alle delibere promananti da realtà associative diverse dalle società di capitali, in mancanza di una disciplina altrettanto dettagliata. Orbene, a seguito della novella del D.Lgs. n. 6 del 2003, i nuovi artt. 2377 e 2379 c.c. disciplinano in maniera molto più dettagliata le conseguenze dei principali vizi procedurali di formazione della delibera, che riconducono nel novero, rispettivamente, dell'annullabilità o della nullità. Di tal guisa, il legislatore ha reso più agevole l'individuazione, a partire dal dato normativo, dei requisiti costitutivi della fattispecie. Ciò implica, alla luce delle premesse di sopra svolte, un restringimento dei margini applicativi della categoria dell'inesistenza. Infatti, se, come detto, intanto una norma sanziona un determinato fatto con una conseguenza giuridica negativa in quanto esso venga ad esistenza con i connotati essenziali della fattispecie da essa descritta, ne consegue che una delibera nulla o annullabile in base alle legge non possa che essere considerata esistente, seppur viziata. Ne risulta, dunque, un regime di invalidità delle delibere tendente alla tassatività e indubbiamente ispirato alla tutela, più o meno accentuata, della stabilità degli



atti sociali e della certezza delle situazioni giuridiche conseguenti; segnatamente, nel momento in cui, esso si riflette nel porre normativamente un termine (più o meno ristretto) di decadenza per l'esercizio dell'impugnazione volta ad ottenere una pronuncia sulla invalidità dell'atto viziato. Ebbene, tale ultima notazione è particolarmente rilevante in questa sede, posto che la domanda dell'attuale parte reclamata e, del resto, anche il rito prescelto, non sono intesi e nemmeno idonei ad impugnare, ai sensi dell'art. 23 c.c., la delibera del 05.08.2022 per ottenerne l'annullamento o la dichiarazione di nullità e, nelle more del giudizio, la sospensione. Sicchè se ne deve concludere che essa, pur in ipotesi gravemente viziata, sino a detto eventuale accertamento, è efficace e idonee a consolidare definitivamente i propri effetti. Pertanto, anche a volersi ammettere che la delibera da ultimo menzionata sia invalida, e persino nulla, ma cionondimeno esistente, la domanda cautelare proposta sarebbe comunque infondata, in virtù del permanere degli effetti della stessa delibera; la quale, giova ricordare, revocava la precedente delibera che aveva destituito dalla carica di Presidente del Consiglio Nazionale l'odierno reclamante. In effetti, le ipotesi di nullità oggi disciplinate dall'art. 2379 c.c., si riferiscono ai casi in cui ci si trovi in presenza di un atto formale comunque imputabile alla società. I vizi di mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza di verbale e l'impossibilità o illiceità dell'oggetto presuppongono, dunque, che si sia tenuta un'assemblea della società che, seppure non convocata, sia qualificabile come tale, in considerazione della partecipazione quanto meno di un socio, in tale qualità, della società medesima. Invece, nell'ipotesi estrema di "assemblea" caratterizzata dalla partecipazione esclusivamente di soggetti privi della qualifica di soci, la deliberazione da essa eventualmente espressa nemmeno potrebbe ragionevolmente considerarsi alla stregua di un atto astrattamente imputabile alla società, così da essere estraneo alla categoria di cui agli artt. 2377 c.c. e ss. In altri termini, se non basta una votazione, purchessia, per potere configurare l'esistenza di una deliberazione societaria, è di contro necessario e sufficiente che la stessa provenga da un organo della società che sia effettivamente qualificabile e riconoscibile come tale. E tanto si verifica, in quanto abbia partecipato alla sua riunione almeno uno dei suoi membri. A tale conclusione, infatti, si perviene argomentandosi dalla qualificazione come fattispecie di mera annullabilità dell'ipotesi di partecipazione alla riunione di un numero di soggetti non legittimati determinante ai fini di conseguire i quorum costitutivo e deliberativo, ai sensi dell'art. 2377, nn. 1) e 2). Questa è, peraltro, la posizione sulla quale si attesta la giurisprudenza maggioritaria di legittimità (Cfr. Cassazione civile sez. I, 27/09/2021, n.26199). E invero, come detto, è fuori contestazione che alla delibera del 05.08.2022, convocata dalla Direzione nazionale, abbia partecipato taluno dei membri del Consiglio Nazionale, potendosi riassumere i profili di illegittimità contestati nel ricorso ex art. 700 c.p.c. in: a) convocazione della riunione da parte di un soggetto non



legittimato e financo espulso dalla compagine associativa; b) in ogni caso, mancata comunicazione della presunta convocazione a tutti i membri del Consiglio; c) partecipazione alla riunione, tra gli altri, di soggetti non più membri dell'associazione, a cominciare dall'odierno reclamante; d) sottoscrizione del verbale da parte di un soggetto anch'esso precedentemente espulso. Si tratta, pertanto, di fattispecie tutte sussumibili entro il regime di invalidità di cui agli artt. 2377 e 2379 c.c. (segnatamente: le ipotesi di sopra sub a) e b) comporterebbero nullità della delibera ai sensi dell'art. 2379 c.c., quali fattispecie riconducibili alla mancanza di convocazione; l'ipotesi sub c) configurerebbe eventualmente annullabilità al ricorrere degli ulteriori presupposti di cui all'art. 2377, nn. 1 e 2 c.c.; l'ipotesi sub d) non consiste nemmeno in un vizio strutturale dell'atto che ne comporta l'invalidità, giacché presuppone che un verbale sia stato comunque redatto) per cui, la delibera de quo, anche a voler ammettere che sia inficiata dai vizi prospettati, sarebbe annullabile o nulla, ma comunque efficace, perché esistente e, per quanto risulta agli atti, nemmeno impugnata».

I principi giuridici affermati nel provvedimento del 12 giugno 2023 devono essere applicati anche nel caso di specie al fine di valutare l'esistenza o meno della deliberazione apparentemente assunta dall'Associazione-partito politico oggi reclamato in data 23 giugno 2023.

Ebbene, come correttamente evidenziato dal Sig. Stefano De Luca (pagg. 7 e ss. dell'atto di reclamo), al Consiglio Nazionale del 23 giugno 2023 non ha partecipato alcun soggetto riconducibile al Partito liberale, in quanto tutti i soggetti che compaiono nel relativo verbale erano stati precedentemente espulsi o comunque non più iscritti all'associazione.

Quindi, alla luce della delibazione consentita in via incidentale a questo Collegio, la deliberazione assunta in data 23 giugno 2023 appare del tutto inesistente e, come tale, non idonea a regolare i rapporti endoassociativi e, soprattutto, a rimuovere le statuizioni contenute nella precedente deliberazione del 5 agosto 2022 (sulla cui non inesistenza si è già pronunciato questo Tribunale).

Inoltre, anche a prescindere dalle precedenti considerazioni, la deliberazione del 23 giugno 2023 appare illegittimamente assunta in quanto il Sig. Stefano De Luca non è stato convocato alla riunione: circostanza questa ancora più grave se si pone mente al fatto che il predetto sarebbe stato espulso proprio attraverso l'adozione di tale deliberazione.

Ciò posto, l'inesistenza della deliberazione del 23 giugno 2023 o, comunque, la sua nullità importa che essa non possa, come già accennato, essere idonea a regolare i rapporti all'interno dell'associazione. Ne consegue che il Sig. Stefano De Luca riveste ancora la carica di Presidente dell'Associazione con l'ulteriore conseguenza che non gli si può vietare di comportarsi come legale rappresentante del Partito Liberale.



Alla luce delle precedenti considerazioni, in accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Stefano De Luca, l'ordinanza resa in data 12 luglio 2023 deve essere revocata e l'originaria domanda cautelare proposta dal Partito Liberale italiano rigettata.

3. Alla luce dei diversi precedenti, non sempre univoci, che hanno regolato il contrasto interno al Partito Liberale italiano sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio cautelare.

p. q. m.

visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma, in composizione collegiale:

- I) in accoglimento del reclamo proposto dal Sig. Stefano De Luca, revoca l'ordinanza resa in data 12 luglio 2023 e rigetta le domande cautelari originariamente proposte dal Partito liberale italiano;*
- II) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio cautelare.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 25 settembre 2023

Il Presidente
(dott.ssa Flora Mazzaro)

